

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1780

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori IOVENE, CALVI e MONTAGNINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2002

—————

Interpretazione autentica del comma 1-*bis* dell’articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, recante disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di far fronte ad urgenti necessità dell'amministrazione giudiziaria, è stato emanato il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, che ha introdotto, all'articolo 24, il comma 1-*bis*, che recita testualmente: «L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Il Parlamento con il predetto comma aggiuntivo intendeva autorizzare il Ministero della giustizia a coprire la metà dei posti vacanti nella qualifica di dirigente utilizzando gli idonei dei concorsi precedentemente banditi, per un periodo di due anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie.

Ora, come sempre più spesso accade nell'applicazione delle leggi, questa norma che voleva risolvere alcuni problemi facendosi anche carico delle legittime aspettative di decine di lavoratori, per un'errata e machiavellica interpretazione ha invece dato vita ad un contenzioso tra Ministero della giustizia e destinatari della norma, contenzioso che si trascina da quasi due anni, con costi elevatissimi in termini di spese, di perdita di ore di lavoro e di spreco di altre innumerevoli risorse; e ciò con il conseguente verificarsi di una disparità di trattamento tra chi si è visto accogliere il ricorso (ed è stato inquadrate) e chi no (ed è stato rifiutato).

Quindi occorre porvi rimedio con l'interpretazione autentica del comma 1-*bis* dell'ar-

ticolo 24 del citato decreto-legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, per rimuovere i seguenti punti controversi:

1) il Ministero della giustizia sostiene che la copertura della metà dei posti vacanti doveva essere fatta una sola volta, in occasione dell'entrata in vigore della citata legge n. 4 del 2001. I ricorrenti sostengono - a ragione - che la norma è «dinamica», cioè applicabile per tutto il tempo di durata della validità delle graduatorie, corrispondenti ai due anni cui fanno riferimento gli articoli 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (che ha elevato da 18 a 24 mesi la validità delle graduatorie);

2) il Ministero della giustizia dopo aver fatto l'iniziale calcolo del numero dei posti vacanti su cui determinare il 50 per cento da assegnare agli idonei, lo ha successivamente ridotto adducendo che un certo numero di posti non erano disponibili in quanto già destinati ad altre forme di assunzione; procedura che non trova alcun riscontro nel citato e controverso comma;

3) il Ministero della giustizia sostiene che non ravvisa alcun obbligo alla ricognizione periodica dei posti vacanti nella carriera dirigenziale al fine della copertura della metà degli stessi posti che, in caso contrario, si avrebbe la totale copertura. La tesi dell'amministrazione giudiziaria è contraddetta dalla ragionevole interpretazione della norma. Infatti, oltre a non corrispondere a verità il fatto che si avrebbe la totale copertura dei posti vacanti (dalla data del 17 luglio 2002 n. 108 posti vacanti, dato proveniente dalla stessa Amministrazione, meno n. 43 rimanenti idonei, ben 65 posti sarebbero ancora scoperti), la *ratio legis* è quella di colmare

le gravi carenze di posti vacanti nella carriera dirigenziale fornendo lo strumento giuridico di scorrimento delle graduatorie valide in presenza delle perduranti vacanze.

Pertanto si sottopone all'approvazione di questo onorevole Parlamento il presente disegno di legge che si auspica potrà servire a riportare un briciolo di tranquillità negli uffici coinvolti nelle mancate promozioni; tranquillità messa a dura prova, in un mondo che

non trova pace, scosso da una grave crisi organizzativa di vertice, in cui si innesta l'irrisolta questione della «doppia dirigenza» da cui dipendono molte delle inefficienze che tutti conosciamo, e dove proprio in questi giorni sono stati annullati dall'autorità giudiziaria tutti i corsi di riqualificazione destinati al personale amministrativo, con un danno di immagine ed economico per alcuni milioni di euro che nessuno ovviamente mai pagherà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4, si interpreta nel senso che l'obbligo per il Ministero della giustizia di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi, permane per tutto il periodo di validità delle graduatorie di riferimento, e che i posti vacanti, comprensivi delle eventuali nuove disponibilità, sono individuati periodicamente in modo da attingere dalle graduatorie di riferimento per la loro copertura.

2. Dalla metà dei posti riservati agli idonei, non possono essere detratti posti a nessun titolo.